



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato de Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 12.10.2021

Lettera informativa 2019/4.1¹:

Derrate alimentari fabbricate artigianalmente: interpretazione e disposizioni informative

1 Situazione iniziale

La revisione del diritto sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, ha introdotto l'obbligo della dichiarazione del valore nutritivo. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) sono escluse da questo obbligo le derrate alimentari di cui all'allegato 9 OID, tra le quali, secondo il numero 19 allegato 9 OID, figurano:

- le derrate alimentari fabbricate artigianalmente e fornite direttamente dal fabbricante ai consumatori; o
- le derrate alimentari fabbricate artigianalmente fornite dal fabbricante ad aziende alimentari locali che le forniscono direttamente ai consumatori.

In seguito all'entrata in vigore dell'OID queste definizioni hanno danno adito a numerose domande. La presente lettera informativa ha lo scopo di fornire criteri ed esempi per definire le due categorie che rientrano tra le derrate alimentari fabbricate artigianalmente. Inoltre, essa spiega per quali obblighi d'informazione esistono deroghe in queste categorie di alimenti.

¹ Aggiornata l'11.10.2021 (capitolo 4: è stato aggiunto un riassunto, con un albero decisionale)

2 Basi legali

- Art. 13 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0)
- Art. 12 (divieto d'inganno) dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02).
- Art. 21 cpv. 1 e 2 nonché all. 9 n. 19 dell'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16).

3 Valutazione

La presente lettera informativa fornisce indicazioni su cosa si intende per categoria di derrate alimentari artigianali nella pratica e, in particolare, fornisce informazioni sulla definizione di *artigianale* e sui criteri di *locale* e consegna *diretta*. Occorre sottolineare che:

- la caratteristica *artigianale* da sola non è sufficiente a far rientrare queste derrate alimentari nelle eccezioni della dichiarazione del valore nutritivo secondo il numero 19 allegato 9 OID;
- queste derrate alimentari sono esentate soltanto dall'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo.

Il termine **artigianale** non è definito nel diritto sulle derrate alimentari. Si tratta di un termine giuridico indeterminato. Il suo significato deve essere determinato secondo criteri di valutazione generali. La priorità è posta sul senso e sullo scopo della legislazione sulle derrate alimentari. Gli obiettivi perseguiti dalla legislazione sulle derrate alimentari derivano dall'articolo 1 LDerr. Per quanto riguarda l'informazione dei consumatori, sembra fondamentale che la quantità prodotta e consegnata sia limitata, in modo che l'eccezione alla dichiarazione del valore nutrizionale non diventi la regola.

Per **fabbricato artigianalmente** si intendono generalmente prodotti fatti a mano o, in senso più ampio, con pochi mezzi ausiliari. Tale termine si riferisce solitamente a una produzione in quantitativi limitati, in contrasto con una produzione di massa e un processo di produzione continuo e standardizzato. Il processo di produzione di un prodotto fabbricato artigianalmente non viene di regola svolto interamente da macchine, ma almeno alcune fasi vengono svolte manualmente. In questo modo la possibilità di variazioni nella composizione è più elevata rispetto ai processi di produzione standardizzati. Pertanto, anche la *produzione individuale* o *su misura* rientra generalmente nella definizione di *artigianale*. Il burro del caseificio del paese può, ad esempio, essere considerato prodotto artigianalmente.


3.1 Derrate alimentari fabbricate artigianalmente e fornite DIRETTAMENTE dal fabbricante ai consumatori

Con questa espressione si intendono le derrate alimentari **artigianali** fornite **direttamente** dal fabbricante ai consumatori. Si tratta pertanto di due condizioni cumulative, ossia che devono verificarsi simultaneamente.

In questo contesto il termine *direttamente* si riferisce a una consegna senza intermediari, che può però comprendere anche la consegna per posta o tramite un servizio di consegna diretta, e non ha quindi un carattere prettamente temporale.

Come esempio di questa categoria possono essere elencati i prodotti venduti direttamente dall'azienda agricola o consegnati ai consumatori per posta. Anche l'uso delle tecnologie di comunicazione a distanza è contemplato.

Schema 1. Derrata alimentare artigianale fabbricata artigianalmente e fornita direttamente dal fabbricante al consumatore



Consegna **diretta** (anche per posta p.es.)

3.2 **Derrate alimentari fabbricate artigianalmente fornite dal produttore ad aziende alimentari LOCALI che le distribuiscono DIRETTAMENTE ai consumatori**


Si noti che qui l'elemento rilevante, oltre al tipo di produzione (artigianale), è l'assenza di intermediari tra l'azienda alimentare locale e il consumatore, espressa attraverso i termini **direttamente** e **locale**.

Il termine **locale** è definito di regola come ciò che è proprio e caratteristico di una zona per quanto concerne gli elementi culturali, economici, amministrativi, i costumi e le consuetudini. Questo termine lascia spazio a interpretazioni e ha anche una connotazione geografica. Per questo motivo e per semplificare l'attuazione pratica del concetto, si è deciso di limitare **locale** al carattere geografico della definizione e di definire un raggio massimo intorno al sito di produzione. Questo raggio non deve di regola superare i 50 km.

Un esempio che rientra in questa categoria è rappresentato dalle derrate alimentari prodotte da un caseificio di Airolo che fornisce un negozio del paese di Leventina che, a sua volta, rivende direttamente (senza intermediari) al consumatore. Lo stesso vale per un negozio a nord del Gottardo o per prodotti che attraversano il confine nel raggio di circa 50 km.

Si noti che in questo caso la dimensione o il tipo di azienda alimentare non è rilevante. Si può trattare di un piccolo negozio così come di una filiale di una catena di supermercati. Determinanti sono invece i fattori **locale** e la consegna diretta, ovvero in questo caso **l'assenza di intermediari**.


Schema 2. Derrata alimentare artigianale fornite dal fabbricante ad una azienda alimentare che la distribuisce al consumatore



4 Riassunto

Il seguente albero decisionale riassume i criteri per esentare una derrata alimentare dall'obbligo di dichiarazione del valore nutritivo secondo l'allegato 9 (19) OID. Le numeri nella tabella si riferiscono ai capitoli di questo documento

Schema 3. La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria o è un'eccezione secondo l'allegato 9 (19)?



Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vicedirettore